

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CONAFORM rete associati”

Art. 1) E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: “CONAFORM rete associati” con sede legale in Via A. Diaz, 6/a, nel Comune di TRIESTE (TS). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 2) L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) la promozione della cultura assicurativa e finanziaria tra gli associati;
- b) la promozione ed il sostegno alle iniziative promosse da “CONAFORM - Consorzio Indipendente per la Formazione Assicurativa e Finanziaria” anche attraverso l'adesione dell'Associazione al predetto Consorzio;
- c) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione e qualificazione professionale e/o eventi, laboratori, conferenze, workshop, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- d) la diffusione al pubblico di una migliore coscienza assicurativa e finanziaria anche attraverso la scuola e gli organi di informazione e formazione;
- e) mantenere continuo il rapporto di collegamento informativo a mezzo di circolari, blog, organi di stampa della Associazione, eccetera, con gli Associati.

L'associazione potrà, inoltre, sussidiariamente e al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale:

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ausiliariamente ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi dell'associazione;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 17.

Art. 4) Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali purché, tutti, condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Detti Enti e/o Associazioni devono versare una quota associativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, in proporzione al numero dei propri iscritti.

La domanda di iscrizione è indirizzata al Consiglio Direttivo e si considera accolta con l'invio della relativa comunicazione di accettazione al soggetto interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'acquisto della qualità di Socio è subordinata all'effettivo incasso della quota associativa.

Nella domanda d'ammissione l'Associato, se Ente e/o Associazione, ha l'obbligo di comunicare il nominativo di chi lo rappresenterà.

Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Ogni Associato è tenuto a versare i contributi secondo la misura e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo annuale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l'intero anno solare seguente.

Ad ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare il contributo associativo entro il 31 Gennaio.

Art. 6) I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare nei termini la quota associativa.

I soci iscritti da meno di un anno solare godono del solo elettorato attivo, mentre i soci non in regola con il pagamento della quota annuale non godono né dell'elettorato attivo né di quello passivo.

L'esercizio dei diritti statutari spetta agli Associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa. L'Associato che non rispetta l'obbligo del versamento del contributo associativo nei termini stabiliti è sospeso dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta, inoltre, eventuali servizi e convenzioni e ogni altra agevolazione scaturente dalla qualità di Socio verrà sospesa.

I soci, se esercenti attività di impresa a titolo individuale o societario potranno far godere dei servizi offerti dall'Associazione anche i rispettivi dipendenti/collaboratori e/o soci nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto ciascuno in Assemblea. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni del Socio;

b) per perdita dei requisiti per l'iscrizione;

c) per morosità persistente della quota associativa annuale: la perdita della qualità di Socio potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo solo dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla diffida al pagamento inviata al Socio;

d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per la mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il Socio è tenuto, entro 30 giorni, a comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo. Coloro che perdono la qualità di socio decadono immediatamente da ogni carica, ufficio o incarico. Gli Associati che siano receduti o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare (via mail) almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione delle Cariche Sociali;
- approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

E' convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione dell'attività svolta e per la programmazione delle attività future. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può essere rappresentato per delega solo da un altro Associato.

Le delibere sono prese a semplice maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Art. 10) L'assemblea:

- delibera sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- elegge il Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la fusione o la partecipazione in altre associazioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

Art. 11) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 12) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea tra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

b) la gestione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

c) adottare provvedimenti disciplinari;

d) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;

e) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

f) curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;

g) approvare il programma dell'Associazione;

h) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

i) aprire rapporti con gli Istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

l) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 14) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di assenza od impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica per 3 anni con possibilità di rielezione senza limite di mandati.

Art. 15) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e/o pervenuto

all'Associazione a qualsiasi titolo ed approvato dal Consiglio Direttivo;

- contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi

associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- eventuali eccedenze attive della gestione annuale.

Le direttive per le spese, per gli investimenti di capitali ed in genere per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 16) Il rendiconto economico dell'associazione comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea e da questa approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 17) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in TRIESTE (TS) il 21 Marzo 2018